



## Dossier per la stampa: lotta al terrorismo – strategia e progetti in corso per la Svizzera

La lotta al terrorismo riveste una grande importanza per la Svizzera, che da anni protegge i propri territori e interessi in collaborazione con i partner stranieri. A tal fine usa tutti i mezzi e le possibilità dello Stato di diritto a sua disposizione, salvaguardando i diritti umani e le libertà fondamentali e garantendo così l'equilibrio tra libertà e sicurezza. Dal 2015 la Svizzera si è dotata di un'apposita strategia, elaborata con tutti gli attori coinvolti e approvata dal Consiglio federale, cui si ispirano le singole misure nei quattro ambiti strategici Prevenzione, Repressione, Protezione e Prevenzione delle situazioni di crisi, come pure i progetti in corso.

Attualmente si lavora a tre grandi progetti: le modifiche del diritto penale e di altre leggi funzionali al perseguimento penale (Repressione) che il Consiglio federale ha posto ora in consultazione; la creazione di strumenti preventivi ad uso della polizia contro potenziali criminali; un piano d'azione nazionale (PNA) contro la radicalizzazione e l'estremismo violento.

La panoramica:

1. Modifiche del diritto penale e di altre leggi funzionali al perseguimento penale	2. Misure preventive di polizia per combattere il terrorismo (MPT)	3. Piano d'azione nazionale (PNA) contro la radicalizzazione e l'estremismo violento
<ul style="list-style-type: none"><li>• Sostituzione della legge federale a tempo determinato che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate: integrazione nel diritto costante del divieto di reclutamento, addestramento e viaggi con finalità terroristiche (nuovo: art. 260<sup>sexies</sup> CP)</li><li>• Rielaborazione delle disposizioni contro le organizzazioni criminali (art. 260<sup>ter</sup> CP): estensione esplicita al terrorismo, aumento della pena, adeguamento di singoli criteri</li><li>• Modifica della legge sull'assistenza in materia penale, della legge sul riciclaggio di denaro e del divieto di organizzazioni nella legge sulle attività informative</li><li>• Organo responsabile: Ufficio federale di giustizia (UFG)</li><li>• La consultazione termina il 13 ottobre 2017</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Strumenti preventivi di polizia, nuovi o rielaborati, per combattere il terrorismo</li><li>• Focus su potenziali criminali</li><li>• Si considerano p. es.:<ul style="list-style-type: none"><li>- obbligo di notifica</li><li>- divieto di espatrio</li><li>- blocco dei documenti di viaggio</li></ul></li><li>• Decisione e incarico del CF al DFGP il 22 giugno 2016</li><li>• Organo responsabile: Ufficio federale di polizia (fedpol)</li><li>• Avvio della procedura di consultazione entro la fine del 2017</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Misure e raccomandazioni di intervento per tutti i settori della società per il riconoscimento precoce e la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento</li><li>• Incarico di Confederazione e Cantoni alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) l'8 settembre 2016</li><li>• Organo responsabile: RSS</li><li>• Coinvolgimento di Cantoni, città e Comuni (d'importanza centrale)</li><li>• PNA entro fine 2017</li></ul>

Il progetto di legge per cui il Consiglio federale ha avviato la consultazione prevede la modifica di diverse leggi.

## **1. Modifiche del Codice penale**

Come confermato dal Tribunale federale nella sentenza del 22 febbraio 2017 (6B\_948/2016), l'attuale legge federale del 12 dicembre 2014 che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate e le disposizioni penali contro le organizzazioni criminali consentono già di punire chi decide di unirsi alla jihad. Il divieto di viaggiare a fini terroristici viene ora integrato nel Codice penale (nuovo art. 260<sup>sexies</sup> CP) e vale per tutti i gruppi terroristici nonché per gli autori che agiscono da soli.

Grazie a una formulazione chiara, il divieto e la pena sono comprensibili per chiunque e semplificano il perseguimento penale e la ponderazione dell'atto. Con questa norma penale esplicita si attua anche la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo con il relativo Protocollo addizionale.

Oltre a vietare i viaggi con finalità terroristiche e le relative azioni di finanziamento, l'articolo 260<sup>sexies</sup> CP punisce anche il reclutamento e l'addestramento al terrorismo. Non è invece esplicitamente qualificata come reato l'apologia del terrorismo. Secondo il Consiglio federale, a tal fine sono sufficienti le disposizioni penali in vigore contro l'istigazione a commettere crimini, atti di violenza o reati.

Il progetto adegua inoltre agli sviluppi attuali la norma del Codice penale contro le organizzazioni criminali e terroristiche. In particolare, propone di conformare i criteri per determinare l'esistenza di una tale organizzazione e semplificare così il lavoro delle autorità inquirenti. Infine, il progetto prevede di portare da 5 a 10 anni la pena massima per il sostegno o la partecipazione a un'organizzazione terroristica e a 20 anni di pena detentiva quella per i capi di un'organizzazione criminale o terroristica.

Nel complesso, il progetto rispecchia la moderazione che secondo la strategia di lotta al terrorismo del Consiglio federale è necessaria a garantire i principi dello Stato di diritto svizzero, nonostante l'anticipazione della punibilità nel merito di un atto di terrorismo. Tutte le modifiche proposte tengono conto delle garanzie procedurali, dei diritti fondamentali e della libertà di associazione, espressione e religione.

## **2. Modifiche di altre leggi**

### **a) Assistenza internazionale in materia penale**

Al fine di combattere efficacemente il terrorismo si intende modificare anche la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP). Attualmente la Svizzera può trasmettere ad altri Paesi informazioni rilevanti per le loro indagini soltanto quando la procedura di assistenza giudiziaria è formalmente conclusa.

Per velocizzare e facilitare tale collaborazione, il progetto di legge prevede norme per la trasmissione anticipata delle informazioni («assistenza giudiziaria dinamica») e l'istituzione, a determinate condizioni, di squadre investigative comuni.

### **b) Legge sul riciclaggio di denaro**

Il Consiglio federale intende rafforzare anche la collaborazione tra gli uffici di comunicazione

## Dossier per la stampa • **Lotta al terrorismo – strategia e progetti in corso per la Svizzera**

in materia di riciclaggio di denaro. L'autorità svizzera competente non può attualmente utilizzare informazioni provenienti dall'estero che suggeriscono un possibile finanziamento del terrorismo nel nostro Paese, perché è autorizzata a intervenire soltanto in seguito a una segnalazione svizzera. Di conseguenza, oggi circa il 60 per cento delle richieste straniere restano inevase. Il Consiglio federale propone pertanto di modificare la legge sul riciclaggio di denaro (LRD) per permettere l'intervento anche sulla base di segnalazioni di partner stranieri.

### **c) Legge sulle attività informative**

Il Consiglio federale propone inoltre una modifica del divieto di organizzazioni nella nuova legge sulle attività informative (LAI). La priorità è data all'introduzione della competenza federale per il perseguimento penale e alla modifica della comminatoria di pena, il che consente di armonizzare questa legge con le disposizioni della restante legislazione.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito: [www.dfgp.admin.ch](http://www.dfgp.admin.ch)

#### **Per ulteriori informazioni:**

Andrea Candrian, caposettore supplente Diritto penale internazionale, Ufficio federale di giustizia (UFG)  
+41 58 462 97 92, [andrea.candrian@bj.admin.ch](mailto:andrea.candrian@bj.admin.ch)

#### **Dipartimento responsabile:**

Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)